

**CONSORZIO TUTELA E PREVENZIONE RANDAGISMO
“SAN FRANCESCO”**

c/o Palazzo Municipale – Corso V.Emanuele, 54 – 74020 LIZZANO

**CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO E SANITARIO CONSORTILE IN LIZZANO
ALLA C.DA SERRO. - ANNI UNO . “**

1 – MODALITA' , CARATTERISTICHE E REQUISITI DEL SERVIZIO

Il servizio di gestione, oggetto del presente capitolato, deve essere svolto secondo le caratteristiche di seguito elencate:

a) OBBLIGHI GENERALI

L'aggiudicatario ha l'obbligo di garantire per tutta la durata dell'appalto i servizi oggetto del presente Capitolato Speciale e la continuità nello svolgimento delle attività a tutt'oggi svolte dall'attuale gestore della struttura a partire dalla data di consegna.

L'amministrazione e la custodia della struttura, la manutenzione ordinaria della struttura, la gestione degli animali, la pulizia del Canile Rifugio e Sanitario ed annessi, le cure e l'assistenza veterinaria sono sotto la diretta responsabilità dell'aggiudicatario, il quale provvederà allo svolgimento delle funzioni e dei servizi di seguito meglio specificati, con proprio personale appositamente individuato e selezionato, sulla base delle mansioni che saranno individualmente assegnate e svolte.

L'aggiudicatario, in sede di consegna dovrà fornire al Consorzio l'elenco nominativo del personale addetto con specificazione per ognuno della mansione svolta, ai sensi del C.C.N.N.L.L. applicato, (o delle mansioni nel caso di pluralità di compiti svolti da un unico soggetto) producendo le certificazioni relative alle qualifiche professionali e, ove esistenti, i relativi curriculum ed attestazioni, nonché la certificazione medica dell'idoneità dello stesso alle mansioni svolte.

Qualora l'Affidatario dovesse risultare una ONLUS iscritta nel relativo albo, così come previsto dalla legge della Regione Puglia n°12/95, nell'elenco nominativo del personale dovrà essere indicato se trattasi di Socio (che per la mansione specifica potrà operare solo a titolo gratuito) e quindi nel relativo costo vanno riportati solo gli oneri previsti quale rimborso spese da trattarsi a parte in sede di rendicontazione.

Qualora taluno degli operatori debba essere sostituito definitivamente o temporaneamente, l'aggiudicatario deve darne immediata comunicazione all'Ufficio Ambiente del Comune provvedendo ad aggiornare l'elenco del personale e a reintegrare immediatamente l'operatore da sostituire. Si specifica che la stazione appaltante, ai fini della qualità della gestione della struttura, si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione dei soggetti che riterrà non idonei allo svolgimento dei compiti assegnati. A tal fine, in seguito a motivata comunicazione, l'Aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione nel termine di giorni 60 dalla comunicazione stessa.

L'aggiudicatario deve garantire per il proprio personale la relativa copertura assicurativa, relativa ad incidenti, infortuni, danni a terzi e/o cose, rischi infettivi e malattie derivanti dall'attività da espletare. Resta salva la responsabilità dell'aggiudicatario per qualsiasi danno provocato durante l'espletamento del servizio; in detta eventualità l'aggiudicatario dovrà rispondere pienamente dell'operato del personale addetto.

L'aggiudicatario è tenuto per i propri dipendenti/e al rispetto degli standards di trattamento salariale secondo i C.C.N.N.L.L. previsti dalla vigente legislazione in relazione alle categorie ed all'attività svolta, osservando tutti gli obblighi

previdenziali, assicurativi ed assistenziali vigenti, facendosi carico dei relativi oneri senza la possibilità di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione consortile.

A richiesta dell'Amministrazione consortile l'aggiudicatario sarà tenuto ad esibire la documentazione che attesti e comprovi il rispetto di quanto predetto (es. autocertificazione del legale rappresentante attestante l'applicazione contrattuale, modelli INPS, buste paga ecc.).

b) Obblighi gestionali.

Dovrà essere svolta un'appropriata e costante attività di gestione, controllo e custodia della struttura, degli impianti, degli animali e delle cose ivi presenti. Il personale addetto dovrà vigilare sugli animali custoditi, controllando il loro stato di salute, prestando attenzione a rumori anomali, abbai o ululati dei cani che possono segnalare una situazione di disagio e allertando immediatamente, qualora se ne ravvisi la necessità, le Forze dell'Ordine.

Ai fini di una corretta gestione della struttura dovrà essere garantita la presenza di idoneo personale che dovrà articolare la propria attività lavorativa per l'intera settimana secondo il seguente orario di lavoro:

- Apertura e chiusura giornaliera del canile Rifugio e Sanitario consortile, con orario minimo di apertura della struttura dalle **ore 9,00 alle ore 13,00**; durante l'orario di apertura al pubblico, personale appositamente individuato e formato dovrà accompagnare e controllare il pubblico nei reparti presso i quali è possibile vedere gli animali adottabili e fornire le informazioni richieste.

Al fine di facilitare detto compito su ogni box dovrà essere affissa una scheda identificativa su idoneo supporto rigido per ogni animale ivi presente. In detta scheda dovranno essere riportate tutte le indicazioni utili e necessarie per l'identificazione psicofisica dell'animale presente (età, sesso, indole, status giuridico, data d'ingresso nel canile ecc.), nonché le foto dello stesso.

Per i cani in ingresso, dall'assunzione della gestione, ogni scheda dovrà essere predisposta entro e non oltre tre giorni dall'ingresso dell'animale e dovrà sempre accompagnare lo spostamento dell'animale presso altri box.

- Apertura temporanea, anche nei giorni festivi, per la consegna dei randagi, a richiesta da parte del competente servizio della ASL o della Polizia Locale o del Sindaco. In tal senso l'affidatario dovrà rendere pubblico il nominativo e il recapito telefonico del/dei soggetto/i incaricato/i in reperibilità.

c) Attività di pulizia e disinfezione.

Le attività di pulizia e disinfezione dei locali, box dove sono alloggiati i cani, aree, furgoni, attrezzature devono essere svolte periodicamente in modo idoneo e con prodotti atti a garantire la vivibilità dell'ambiente per gli animali ospitati, per gli operatori e quanti ivi sono addetti. La pulizia e la sanificazione deve riguardare tutti gli ambienti interni ed esterni (aree interne, aree esterne, ambulatorio veterinario, uffici, zone di sgambamento, lavatura delle ciotole, raccolta di tutte le deiezioni, svuotamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti) del Canile Rifugio e Sanitario Consortile. Sono a carico del gestore tutti i prodotti di pulizia ed igienici (saponi, detersivi, carta igienica, salviette, detergenti, sgrassanti ecc.).

Nello specifico l'attività di pulizia dei reparti adibiti al ricovero dei cani, con relative aree esterne, deve comprendere una pulizia generale e complessiva al mattino ed una pulizia continuativa durante tutto l'arco della giornata. La prima pulizia generale dovrà comprendere la lavatura dei box senza la presenza degli animali all'interno, lasciando la struttura asciutta ed in perfetto stato igienico; la seconda attività di pulizia sarà mirata all'eliminazione delle deiezioni durante tutto l'arco della giornata. Mensilmente, inoltre, dovrà essere effettuata una accurata disinfezione di tutti i reparti comprese le strutture verticali.

La pulizia delle aree esterne deve avvenire giornalmente e comprendere marciapiedi, vialetti, aree di sgambatura con raccolta di deiezioni. Per gli uffici la quotidiana pulizia dovrà comprendere anche il lavaggio dei pavimenti, lo svuotamento dei cestini, la spazzatura, spolveratura, e mensilmente il lavaggio e la sanificazione di tutte le superfici (infissi, radiatori, vetri ecc.).

Per quanto riguarda la pulizia delle ciotole questa deve avvenire relativamente a quelle destinate per il cibo una volta al giorno con acqua calda e detersivo, avendo cura di rimuovere eventuali residui di mangime che andranno poi raccolti in un apposito contenitore per essere asportati ed eliminati. E' assolutamente fatto divieto di riutilizzare gli avanzi alimentari residui dopo ogni pasto. Relativamente a quelle usate per l'acqua, invece, la pulizia deve comprendere un risciacquo giornaliero ed una pulizia settimanale con detersivo.

Infine, periodicamente e con frequenza da stabilirsi secondo le indicazioni del veterinario, dovranno essere lavate e disinfettate tutte le attrezzature di ricovero degli animali, quali le cucce interne ed esterne dei cani, e quant'altro sarà reputato necessario al benessere degli animali del canile.

Trimestralmente dovrà essere eseguita una derattizzazione di tutte le aree della struttura, in conformità all'ordinanza ministeriale del 14.01.2010, recante norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche e di bocconi avvelenati.

d) Custodia, governo, controllo e mantenimento degli animali.

Dovrà essere effettuato il controllo giornaliero di tutti i cani presenti nella struttura, del loro stato di salute generale e l'eventuale presenza di parassiti esterni visibili.

In particolare, sarà cura del personale addetto al mantenimento controllare costantemente che gli animali dispongano di acqua fresca e che al momento delle somministrazioni di cibo, ogni animale abbia consumato la propria razione. Nel caso dovessero verificarsi situazioni di inappetenza o di impossibilità di nutrimento, dovrà esserne fatta pronta comunicazione al Veterinario che ne disporrà relativamente al singolo caso.

Gli operatori inoltre dovranno svolgere giornalmente una costante attività di controllo sugli animali, curandone non solo la pulizia, ma monitorando anche lo stato psicofisico, al fine di evidenziare eventuali anomalie da segnalare al veterinario.

L'attività di controllo dovrà riguardare l'eventuale abbinamento di più animali all'interno di uno stesso box, avendo cura a che l'attribuzione dell'animale con altri nel box non comporti morsicature, lotte o sbranamenti.

Con riguardo ad animali particolarmente aggressivi o mordaci verso i propri simili, questi non dovranno essere destinati con altri nel box assegnato.

Per quanto riguarda la cura degli animali, soprattutto in caso di prolungata permanenza nel canile, dovrà essere programmato un servizio di toilettatura da calendarizzarsi in base alle caratteristiche specifiche individuali ed ambientali che preveda i seguenti interventi: taglio unghie, pulizia orecchie, rasatura, spazzolatura per la rimozione del pelo morto od infeltrito, trattamenti antiparassitari, bagni medicati ecc.

A tal proposito l'affidatario si impegna a provvedere alla custodia, nei modi più appropriati, dei cani randagi che presentano particolari caratteristiche di aggressività. Ogni cane dovrà essere munito di collare identificativo con il quale è possibile risalire alla sua ubicazione all'interno del box assegnatogli.

e) Alimentazione.

L'Alimentazione dei cani ospitati presso il canile rifugio consortile deve essere effettuata tutti i giorni, compresi i festivi, mediante somministrazione di mangime secco ed acqua ovvero con altri alimenti specificatamente approvati dal competente servizio veterinario della ASL. La distribuzione del cibo dovrà avvenire almeno una volta al giorno. Il cibo da somministrare deve essere completo nella sua formulazione di proteine, carboidrati, lipidi, sali minerali e vitamine, nonché essere appetibile.

Inoltre, in relazione al singolo animale ed alle temperature stagionali, dovranno essere somministrate formulazioni diverse dalla predetta tipologia, che, tenendo conto dei seguenti parametri, siano arricchite con integratori vitaminici e minerali: 1) taglia, stato di salute, età dell'animale; 2) femmine in gestazione od allattamento; 3) cuccioli; 4) animali malati, anziani, inappetenti, debilitati, o convalescenti.

Razioni aggiuntive o diversificate dovranno essere distribuite, tenendo conto dei parametri di cui ai punti precedenti, laddove il veterinario, nel riscontrarne la necessità, provvederà a fornire le dovute indicazioni in relazione ad ogni caso individuale.

f) Servizio di reimmissione sul territorio.

Il servizio di cattura dei cani vaganti e/o randagi sul territorio cittadino è a cura del Servizio Veterinario della ASL, competente per territorio.

I cani catturati, nell'ambito dei territori dei comuni consorziati, dall'apposito servizio Veterinario, saranno trasportati ed ospitati, preliminarmente, presso i locali del Canile Sanitario Consortile per la preventiva assistenza sanitaria, per le operazioni di riconoscimento (apposizione del microchip-tatuaggio canino), per la custodia temporanea, per il prescritto periodo di osservazione di quelli sospetti morsicatori.

Successivamente, al termine di tale periodo, nel caso non siano stati reclamati o adottati, saranno trasferiti presso la struttura "canile rifugio consortile", ovvero, qualora non aggressivi, introdotti sul territorio del Comune dove accalappiato, diventando di proprietà del Sindaco del predetto Comune o di cittadino che ne facciano richiesta.

In tal caso l'affidatario si impegna a fornire il necessario supporto tecnico-comunicativo, anche con presenza di propri rappresentanti in eventuali riunioni di quartiere, per un miglior inserimento dei cani sani e non aggressivi sul territorio.

Nel canile rifugio consortile dovranno essere ospitati unicamente gli animali presenti e catturati nel territorio dei Comuni Consorziati.

Qualora si tratti di cani di proprietà privata o di altri Comuni, i relativi oneri saranno pagati dal proprietario medesimo ai prezzi giornalieri di cui all'offerta.

I cani affidati all'affidatario del servizio dovranno essere iscritti in apposito registro di carico e scarico, ove saranno annotati:

- a) il numero progressivo;
- b) il segnalamento (razza, sesso, età, mantello, taglia);
- c) il numero di identificazione assegnato;
- d) la data di ingresso;
- e) i dati relativi alle vaccinazioni effettuate;
- f) i dati inerenti le visite effettuate;
- g) i dati relativi ai controlli di routine nei confronti delle malattie parassitarie;
- h) altre informazioni circa lo stato di salute e/o la dieta di ciascun animale;
- i) data di eventuale uscita;
- j) numero della scheda di affido (se uscito per affidamento);
- k) due foto a colori: dell'intera sagoma di profilo ed in primo piano della testa;
- l) annotazioni varie ed eventuali.

Il Registro dovrà essere preventivamente vidimato in ogni pagina dal Presidente del Consorzio (o da funzionario incaricato) al momento dell'assunzione della gestione del Rifugio. Il Registro non dovrà contenere cancellazioni e/o abrasioni e, in caso di errore, dovrà essere riportata una annotazione in calce.

Per il trasporto e lo smaltimento, nei modi di legge, di tutti i cani deceduti all'interno della struttura, provvederà, a sua cura e spese, l'affidatario del servizio con apposita azienda. Analogo trattamento dovrà essere previsto per i cani abbattuti, ai sensi della L. 281/91.

E' facoltà dell'Ente appaltante far eseguire controlli e ispezioni in ordine alla regolarità di quanto riportato nel registro di cui sopra, mediante il Servizio Veterinario della ASL competente.

In caso di affidamento di cani a privati che offrano sufficienti garanzie di buon trattamento, dovranno essere specificate, oltre alla data, le generalità dell'affidatario ovvero la ragione sociale, qualora si tratti di enti o associazioni protezionistiche, zoofili e animaliste.

L'affidamento deve avvenire con atto scritto contenente almeno le voci di cui all'allegato modello.

g) Servizio di assistenza veterinaria.

Ferme restando le competenze del Servizio veterinario della ASL che dovrà assicurare l'assistenza veterinaria e gli interventi sanitari ad essa attribuiti dalle leggi attualmente vigenti in materia, l'aggiudicatario dovrà comunque assicurare nel rifugio la periodica presenza di un medico veterinario, iscritto all'Albo professionale, responsabile sanitario della struttura, per la prestazione degli interventi che non competono alla ASL o che, per una qualsiasi ragione, non dovessero essere assicurati dagli organi istituzionali.

L'Affidatario dovrà provvedere, altresì, all'acquisto e alla conservazione dei medicinali, materiali ed attrezzature ad uso veterinario, presso la struttura.

h)-manutenzione ordinaria

Sono a carico del gestore:

- a) tutti gli interventi di manutenzione ordinaria inerenti le strutture affidate;
- b) La manutenzione delle aree verdi con interventi di sfalcio dell'erba nelle aree verdi presenti presso la struttura come di seguito indicato:
 - b1) area complessiva al di fuori dei recinti del sanitario e del rifugio: n.5 volte l'anno;
 - b2) area di sgambettio annessa ai box del sanitario e dei rifugi: n.8 volte l'anno;
- c) La manutenzione delle porte, delle ringhiere e delle altre strutture in ferro del sanitario, delle stecche rifugi, servizi (uffici e non): pitturazione delle strutture in ferro almeno n. 2 volte l'anno, la pronta sostituzione delle maniglie rotte, la riparazione e/o sostituzione della rete metallica rotta dai cani e non;
- d) la pulizia in generale di tutta la stecca degli uffici: almeno n.02 volte la settimana;
- e) la manutenzione dei box del canile sanitario e dei rifugi mediante tinteggiatura delle pareti almeno n.02 volte l'anno con pittura idro-repellente e la colmatatura giornaliera di tutte le buche effettuate dagli animali sia nei box che nei recinti di sgambetti attinenti i box con utilizzo di materiale idoneo e non tossico e nocivo per gli animali;
- f) la manutenzione di tutta la stecca degli uffici, della stecca cucina e del magazzino all'ingresso mediante tinteggiatura almeno n.02 volte l'anno
- g) la pulizia delle pozzette del sistema fognante e di recupero delle acque reflue: con cadenza settimanale;
- h) la pulizia e lo svuotamento delle pozzette imhoff e delle vasche di contenimento acque fognanti e reflue: all'occorrenza;
- i) riparazioni in genere per avarie nel sistema idrico, fognante, elettrico: all'occorrenza.
- l) l'approvvigionamento di cibo, di materiale per la pulizia e disinfezione dei box e delle strutture di servizio e di altri materiali ritenuti utili e necessari per la gestione stessa;
- m) le utenze di acqua (solo potabile), telefono ed altri servizi
- n) gli interventi di disinfestazione e derattizzazione all'interno dell'area del Rifugio e relative strutture;
- n) lo smaltimento di rifiuti speciali inclusi i pericolosi e i sanitari (carcasse di animali, rifiuti da medicazione, da disinfezione, ecc.) da effettuare secondo le prescrizioni delle vigenti normative sui rifiuti;
- o) tutto quant'altro occorre per il buon mantenimento di salute degli animali secondo le prescrizioni del Servizio Veterinario dell' A.S.L. .

Restano a carico del Consorzio gli oneri relativi a:

- a) gli interventi di manutenzione straordinaria;
- b) le eventuali forniture eccezionali dovute per garantire l'efficienza del Rifugio e la sua rispondenza a requisiti di legge o a prescrizioni del Servizio Veterinario dell'ASL che esulino dalla normale gestione.

- c) la tariffa per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati;
- d) la fornitura di energia elettrica;

i) La custodia della struttura

La custodia della struttura è a totale carico del gestore che ne risponde di eventuali danni a cose, persone e animali presenti. Nel caso di ritrovamento per abbandono di cani nella struttura, essendo la custodia a carico del gestore, il relativo costo di mantenimento, diretto e/o indiretto, rimane a suo carico. Nella predetta ipotesi i cani interessati saranno microchippati con indicazione della proprietà nel gestore. Il gestore dovrà, entro tre mesi dal ritrovamento, provvedere a sue spese al trasporto degli animali de quibus in altra struttura. Alla fine dell'affidamento della gestione della struttura l'aggiudicatario deve, entro 30 giorni sgomberare, sempre a sue spese, gli animali microchippati a suo nome. Fino al termine delle operazioni anzidette sarà addebitato al gestore il costo di mantenimento alla tariffa deliberata annualmente dal consiglio d'Amministrazione.

2) – SICUREZZA SUL LAVORO

L'aggiudicatario è tenuto ad assicurare il personale lavoratore addetto contro gli infortuni sul lavoro e si obbliga altresì a far osservare scrupolosamente le norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'aggiudicatario, inoltre, è responsabile dell'osservanza delle norme in materia di regolarità contributiva e assicurativa, nonché della regolarità dei contratti di lavoro. In particolare l'aggiudicatario dovrà provvedere all'adeguata formazione, informazione e addestramento (art. 36 e 37 del D.lgs. 81/08 s.m.i) del personale lavoratore addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'aggiudicatario dovrà dotare i lavoratori di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.lgs. 81/08 e s.m.i.).

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 26 comma 1, lett. a) punti 1 e 2 del D.Lgs. n°81/08 e s.m.i., prima dell'affidamento del servizio, provvede all'acquisizione d'ufficio della seguente documentazione:

- statuto nel caso di ONLUS iscritta al relativo albo;

Inoltre l'aggiudicatario prima dell'affidamento del servizio consegna al Responsabile del Procedimento il Documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17 comma 1 lett. a) o procedure standardizzate/autocertificazione (secondo le indicazioni di cui alla normativa vigente) di cui all'art 29 comma 5 del D.Lgs. n°81/08 e s.m.i., nonché un'autocertificazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnico- professionale, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del citato Decreto Legislativo.

L'Aggiudicatario, nel caso in cui utilizzasse macchine e attrezzature di cui al titolo III del D. Lgs. n°81/08 e s.m.i., dovrà predisporre e consegnare al Responsabile di procedimento, l'elenco dei macchinari in dotazione corredato dei relativi documenti da cui risulti lo stato di manutenzione e la conformità alle disposizioni di legge.

Nel caso in cui durante la gestione del servizio all'interno del canile consortile vi sia presenza di altre imprese esecutrici, il datore di lavoro dell'impresa aggiudicataria, i datori di lavoro di eventuali ulteriori imprese e i lavoratori autonomi si obbligano, ai sensi dell'art. 26 comma 2 lettera a) e b) del D.lgs. 81/08, a coordinarsi ed a cooperare, dando evidenza al Responsabile del Procedimento, nella redazione e sottoscrizione del D.U.V.R.I. da parte di tutti i datori di lavoro e lavoratori autonomi coinvolti nelle attività interferenti.

L'inosservanza delle leggi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, di cui al presente articolo determina grave inadempienza contrattuale e, come tale, la conseguente risoluzione del contratto medesimo.

DUVRI DELLA STAZIONE APPALTANTE ALLEGATO AL PRESENTE CAPITOLATO.

3) – VIGILANZA E CONTROLLO

Il Consorzio e ciascun Comune aderente con propri dipendenti o delegati può in qualsiasi momento accedere all'impianto per le necessarie verifiche ed i dovuti controlli circa il rispetto dell'esecuzione del servizio.

L'aggiudicataria dovrà favorire la funzione ispettiva fornendo tutte le necessarie notizie e documenti richiesti.

4) – SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE

Dopo l'aggiudicazione della gara si provvederà tempestivamente alla stesura del contratto, che dovrà essere sottoscritto nei termini di legge, previa produzione della **Cauzione definitiva** pari al 10% dell'importo contrattuale e nei termini di cui all'art.113 del D.lgs. 163/2006 a cui si fa espresso rinvio.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte 'dell'Appaltatore' il 'Consorzio' avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.

'L'Appaltatore' dovrà reintegrare la cauzione medesima nel termine che gli sarà prefissato, qualora il 'Consorzio' abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Contestualmente alla suddetta cauzione, a garanzia degli obblighi contrattualmente assunti, 'l'Appaltatore' deve produrre le polizze di assicurazione:

- a) per responsabilità civile verso terzi (considerando anche il Consorzio ed i Comuni Consorziati come terzo), con un massimale annuale non inferiore a € 1.500.000 per danni a persone, cose ed animali;
- b) per incendi e rischi diversi (compresi gli atti vandalici) causati ad impianti, strutture, fabbricati, pertinenze, mezzi, attrezzature con un massimale non inferiore a € 500.000 con clausola "valore a nuovo".

La distinta dei relativi oneri verrà comunicata dal Consorzio.

Dette spese sono esclusivamente a carico dell'aggiudicatario.

5) – ADOZIONI

L'affidatario si impegna a favorire l'adozione degli animali ospitati nel canile-rifugio

Contestualmente all'adozione i cani verranno muniti di microchip da cui risulti il nuovo titolare adottante che sarà diverso dal Sindaco del Comune di appartenenza.

Al fine di migliorare e ampliare le possibilità di affidamento, l'Ente o l'Associazione affidataria nell'ambito delle proprie finalità e delle attività affidate, predisporrà, in stretta collaborazione con il Comune ed eventualmente con il competente Servizio Veterinario ASL, programmi, manifestazioni, attività di formazione rivolte all'opinione pubblica ed in particolare alla popolazione scolastica, al fine di promuovere un corretto rapporto uomo-animale ed una ampia sensibilizzazione sulla problematica del randagismo, nonché iniziative tese a scongiurare l'abbandono dei cani, di concerto con l'Amministrazione consortile che ne dovrà autorizzare l'esecutività.

Collaborerà con l'Amministrazione nelle attività e nella soluzione delle problematiche, volte a scongiurare eventuali situazioni propedeutiche all'abbandono dei cani, al fine di contenere il fenomeno del randagismo.

6) – PENALITA'

Il Consorzio si riserva la facoltà di risolvere in qualsiasi momento, senza diritto di rivalsa alcuna, il rapporto contrattuale, qualora dovessero essere riscontrate violazioni, gravi irregolarità e/o inadempienze nell'assolvimento del servizio e di tutti gli obblighi previsti nel capitolato.

L'Associazione, inoltre, alla scadenza dell'affidamento, garantisce di restituire la struttura del Canile alle condizioni in cui la stessa è stata consegnata.

Qualora il servizio venga effettuato senza rispetto delle prescrizioni indicate nel presente capitolato, ossia in caso di gravi negligenze o inadempienze (es. mancata apertura giornaliera della struttura, grave carenza di pulizia e manutenzione ordinaria della struttura, maltrattamento degli animali, ecc.), per ogni violazione si applicherà la penale giornaliera dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento.

L'applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione, alla quale l'aggiudicataria avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 (otto) giorni dal ricevimento della contestazione inviata al Consorzio anche a mezzo fax e/o mail.

L'applicazione delle sanzioni, inoltre, non impedisce l'applicazione delle norme di risoluzione contrattuale, anche prima della scadenza dell'affidamento, qualora il servizio divenisse insoddisfacente per gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel presente capitolato, compromettenti la qualità, l'efficacia e l'efficienza del servizio medesimo.

L'Associazione affidataria non potrà cedere, né in tutto, né in parte, sotto qualsiasi titolo, il contratto, né farlo eseguire da altri, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

7) – DISCIPLINA CANI E CUCCIOLI RICOVERATI NELLA STRUTTURA

Per i cani ricoverati nella struttura il Gestore favorirà e svilupperà tutte le azioni per l'affido con ordine di priorità dei cuccioli e non porrà alcun ostacolo per la eventuale reimmissione sul territorio dei cuccioli o per il ricovero in altre strutture.

8) – FORO COMPETENTE

Qualunque contestazione e vertenza, che dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione del capitolato e del contratto, sarà definita dal TAR – PUGLIA - Bari .

9) – RINVII

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Allegato

N. progressivo

SCHEDA DI AFFIDO - CANI RANDAGI
(da compilare a cura del responsabile della struttura)

Elementi identificativi dell'animale:

razza taglia

sexo

mantello colore

età (approssimativa)

numero microchip altro

Servizio veterinario azienda sanitaria locale dove il cane è stato microchippato:

A.S.L. n. di prov. indirizzo

DICHIARAZIONE DELL'AFFIDATARIO

Il sottoscritto residente in prov.: telefono/.....,
identificato con documento di riconoscimento n. rilasciato in in qualità di
affidatario dell'animale di cui sopra, si impegna a mantenere lo stesso in buone condizioni presso la propria residenza o al seguente domicilio:

..... e a non cederlo se non previa segnalazione al servizio
veterinario della azienda sanitaria locale dove il cane è stato microchippato.

Si impegna altresì a dichiarare allo stesso servizio lo smarrimento o il decesso dell'animale e a mostrare l'animale affidato al personale all'uopo
incaricato nel corso dei controlli domiciliari predisposti dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente.

Firma del responsabile della struttura

Firma dell'affidatario del cane

CONSORZIO TUTELA E PREVENZIONE RANDAGISMO “SAN FRANCESCO”

c/o Palazzo Municipale – Corso V.Emanuele, 54 – 74020 LIZZANO

**BANDO CON PROCEDURA APERTA, CON L’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’
VANTAGGIOSA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE
RIFUGIO E SANITARIO CONSORTILE IN LIZZANO ALLA C.DA SERRO. - ANNI UNO.**

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI (DUVRI)

**Il RUP
Dott. Aldo Marino
COMMITENTE APPALTATORE**

INDICE:

Art. 1 - PREMESSA

Art. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 3 - IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI

Art. 4 - FINALITÀ

Art. 5 - DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 6 - ADEMPIMENTI PRIMA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Art. 7 - VALUTAZIONE INTERFERENZE

Art. 8 - ATTIVITA' A RISCHIO

Art. 9 - VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE IDONEE A PREVENIRLI E RIDURLI AL MINIMO

Art. 10 - COSTI DELLA SICUREZZA

ART. 1 - PREMESSA

L'art. 86, comma 3 bis del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 163/2006 richiede alle stazioni appaltanti che "Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatari sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. omissis"

La normativa degli approvvigionamenti pubblici può riguardare la sicurezza con diverse intensità:

- a) per le interferenze si richiede una valutazione dell'Amministrazione, attraverso la redazione del DUVRI, in termini di rischi e costi. Questi ultimi, sono pertanto sottratti da ogni confronto concorrenziale;
- b) per i costi relativi alla sicurezza, propri di ogni datore di lavoro in base a diretta responsabilità nei confronti dei propri dipendenti, l'Amministrazione ha solo un onere di vaglio, ai sensi dell'art. 86, comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006.

In analogia ai lavori, sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuati nel DUVRI e, comunque, tutti quelli necessari a ridurre al minimo i rischi per la tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

L'Amministrazione è tenuta a computare solo i rischi interferenziali, a conteggiare gli stessi ed a sottrarli a confronto concorrenziale.

In relazione all'appalto in oggetto, i costi, così come indicativamente riportato di seguito, riguardano le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 comma 1 lettera b) del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, il presente documento di valutazione intende fornire all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. L'articolo 26 D. Lgs. 81/2008 citato al comma 3 recita: *"Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto".*

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- 1. cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- 2. coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione del servizio.

Art. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

2.1 – D. Lgs 09/04/2008 n° 81, Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (articolo così modificato dall'articolo 16 del d.lgs. n. 106 del 2009)

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto l'affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

2.2 - DLgs 09/04/2008 n°81 Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi (articolo così modificato dall'articolo 16 del d.lgs. n. 106 del 2009)

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010.

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei

lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere:

- a. una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
- b. l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- c. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d. l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e. l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale, del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f. l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

Art. 2.3 - DLgs 09/04/2008 n°81 Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.

2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. (comma così sostituito dall'articolo 19 del d.lgs. n. 106 del 2009)

4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).

6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.

6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 28. (comma introdotto dall'articolo 19 del d.lgs. n. 106 del 2009)

7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:

- a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
- b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;

2.4 – Determinazione n. 3 del 05.03.2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Definisce i casi di esclusione del documento e i costi della sicurezza da considerare. Per la definizione di interferenza, non prevista dalla normativa specifica di settore (D.Lgs. 81/2008), la Determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture la definisce come un "contatto rischioso" tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore o tra il personale di imprese diverse che

operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

Non si considerano interferenze quei rischi specifici propri dell'attività dell'Impresa appaltatrice, quali i contatti tra l'Impresa e l'utenza generica (cittadini e autoveicoli), che dovranno pertanto essere esaminati dall'Impresa stessa all'interno del proprio documento di valutazione dei rischi.

Art. 3 – IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI

I soggetti che cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro nell'attività lavorativa oggetto dell'appalto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 sono il committente e l'azienda appaltatrice.

3.1 Committente:

Denominazione e Ragione sociale: CONSORZIO SAN FRANCESCO

Sede Legale: CORSO VITTORIO EMANUELE , 54

Attività svolta: Pubblica Amministrazione

Legale Rappresentante: Presidente pro tempore

Responsabile del procedimento: dott. Aldo Marino

Telefono: 0999558607

Fax: 0999558642

E-mail: cons.sanfrancesco@libero.it

3.2 Appaltatore:

Dati generali:

Denominazione e Ragione sociale:

Sede Legale:

Attività svolta:

Legale Rappresentante:

Part. IVA e codice Fisc.:

Telefono:

Fax:

E-mail:

Identificazione dei ruoli per la prevenzione e la protezione dei lavoratori:

Datore di Lavoro:

Direttore Tecnico:

Responsabile SPP:

RLS Impresa:

Medico competente:

Elenco del personale autorizzato agli interventi oggetto dell'appalto:

Art. 4 - FINALITÀ:

Il presente documento di Valutazione è stato redatto preventivamente alla fase di appalto in ottemperanza al dettato del D.Lgs. n. 81/2008.

Con il presente documento vengono fornite all'appaltatrice informazioni sui rischi derivanti da possibili interferenze nell'ambiente in cui è destinata a operare nell'espletamento del servizio e sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze.

Art. 5 - DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO:

Il servizio consiste nell'espletamento da parte dell'Appaltatore dei servizi di gestione del canile consortile come elencati nel capitolato speciale di appalto

Art. 6 – ADEMPIMENTI PRIMA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO:

Per le Associazioni iscritte all'albo di cui alla L.R. 12/1995 è sufficiente l'attestazione di iscrizione.

L'Associazione appaltatrice dovrà:

a. fornire il documento unico di valutazione dei rischi definitivo, che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato e integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sui servizi che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare ad integrazione e/o se diverse da quanto qui indicato.

b. produrre il proprio Documento Unico di Valutazione dei rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DUVRI definitivo, di cui al comma precedente.

Art. 7 - VALUTAZIONE INTERFERENZE:

Le principali interferenze possono essere così riassunte:

contatti fra l'impresa appaltatrice e la generica utenza (cittadini visitatori del canile) eventualmente presente presso la struttura;

contatti fra impresa appaltatrice, la generica utenza e altri soggetti esplicitanti servizi presso il canile consortile (area che sarà gestita dall'associazione);

Le suddette interferenze si considerano rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice che deve, stante il tipo di attività svolta, esaminarli all'interno del proprio documento di valutazione dei rischi (DVR).

Art. 8 - ATTIVITA' A RISCHIO

Le attività che comportano rischi possono essere così riassunte:

- movimento dei mezzi all'interno del canile;
- attività di raccolta deiezioni a terra;
- attività di lavaggio dei box;
- attività di spazzamento manuale;
- movimentazione carichi;
- attività di lavaggio e pulizia dei locali;
- attività di taglio erbe infestanti;
- attività svolte in presenza di cani sottoposti a profilassi;
- attività svolte in presenza di cani potenzialmente pericolosi

Inoltre le eventuali interferenze generate dal dover accedere alle aree pertinenziali da parte di utenze convenzionabili per attività complementari, contemporaneamente alla presenza di personale dell'utenza.

Art. 9 - VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE IDONEE A PREVENIRLI E RIDURLI AL MINIMO

Le attività di cui sopra comportano rischi per la sicurezza:

- investimento, urto contro ostacoli;
- scivolamento, caduta o inciampo;
- contatto, inalazione, ingestione di detergenti e altri prodotti di pulizia;
- morsicature;
- movimentazione di carichi.

Fatto salvo quanto previsto nel documento di valutazione dei rischi (DVR) proprio dell'impresa appaltatrice, Misure idonee alla prevenzione e riduzione dei rischi sono:

1. formazione periodica degli operatori;
2. concordare eventuali interventi finalizzati e richiesti per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni interferenti.
3. Per le utenze convenzionabili per attività complementari le operazioni, ove possibile, andranno svolte preferibilmente al di fuori dell'orario lavorativo del personale, dell'utenza o di altra ditta incaricata che effettua servizi per le medesime strutture.

Art. 10 - COSTI DELLA SICUREZZA

In base a quanto evidenziato nei punti precedenti, si valutano i costi della sicurezza già compresi nei prezzi determinati per i servizi oggetto dell'appalto, trattandosi quasi per intero, di misure di tipo generico già previste nel DVR proprio dell'azienda appaltatrice, pertanto l'importo per l'attuazione del DUVRI è stimato in euro zero relativamente ai costi per l'eliminazione o riduzione al minimo dei rischi da interferenza poiché:

- a) *tali rischi fanno parte della normale formazione e informazione che i lavoratori dell'impresa appaltatrice ricevono in materia di tutela della sicurezza negli ambienti di lavoro*
- b) *per le interferenze evidenziate non si adotta alcuna misura di sicurezza se non quelle che l'appaltatore e l'impresa appaltatrice già adottano per la tutela della sicurezza in generale*
- c) *non è stata evidenziata la necessità di dotazione di D.P.I. o collettivi per i rischi da interferenze*
- d) *dalle interferenze è escluso il personale dipendente dal Consorzio*

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso. Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

Il presente documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), è stato redatto con riferimento alla vigente normativa. In esso sono indicate le misure di cooperazione e di coordinamento con l'appaltatore ai fini della eliminazione delle interferenze, fermi restando i costi della sicurezza per l'esercizio delle attività svolte da ciascuna impresa che rimangono a carico delle imprese medesime.

Le parti si impegnano a verificare la sussistenza della necessità di apportare modifiche al documento medesimo in sede di esecuzione delle prestazioni e se esiste un'esigenza di variazione in fase di esecuzione dei servizi oggetto di appalto. Tali valutazioni dovranno necessariamente essere svolte a gara d'appalto aggiudicata.